

Pubblicato il 18/05/2022

Sent. n. 1288/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Melone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
annullamento del diniego di accesso agli atti opposto dalla p.a. al ricorrente consigliere comunale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. Fabio Di Lorenzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Parte ricorrente, nella qualità di consigliere comunale di minoranza del Comune di -OMISSIS-, ha impugnato la nota pec prot. n. -OMISSIS-con cui il Comune di -OMISSIS- ha denegato l'accesso agli atti richiesto in data -OMISSIS-ex art. 43 TUEL al fine "*di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti registrati al protocollo informatico: 1. progetto inoltrato da -OMISSIS-in data -OMISSIS-prot. -OMISSIS-; 2. Verbale del -OMISSIS-prot. -OMISSIS-*"; nonché avere "*notizie in merito al procedimento in corso relativo all'abuso edilizio contestato al Sindaco -OMISSIS-, in particolare si chiede di conoscere gli atti che sono stati posti in essere dagli uffici ad oggi e la tempistica utilizzata*", motivando sul rilievo che l'accesso verte su atti oggetto di indagine penale per un asserito abuso edilizio.

Dopo la notifica del presente ricorso l'amministrazione intimata ha trasmesso con nota prot.-OMISSIS-la copia del richiesto verbale di sopralluogo prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e con nota del 22 marzo 2022 gli elaborati tecnici del progetto in sanatoria (prot. n. -OMISSIS-). Con riferimento a tali documenti è sopraggiunto il difetto di interesse di parte ricorrente.

Viceversa, l'amministrazione non ha ancora soddisfatto la istanza di accesso con riguardo all'ultimo profilo, cioè la richiesta di informazioni circa lo stato del procedimento amministrativo relativo all'abuso edilizio contestato.

Il Collegio condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui *«In materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l'art. 43 d.lg. n. 267 del 2000, nella sua chiarezza espositiva, è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l'accesso ai documenti e alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato ("munus publicum") anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale*

locale: si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. I documenti e le informazioni possono essere frutto di un'attività istruttoria degli uffici al fine di relazionare su una determinata "materia o affare", con la conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici dell'amministrazione, interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso, in evidente contrapposizione al divieto di elaborazione previsto dalla l. n. 241 del 1990» (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 16/01/2014, n.77).

Per tale profilo la richiesta di accesso e di informazioni è quindi fondata, ed è sul punto illegittimo l'impugnato diniego. Nondimeno, in ragione della pendenza di indagini penali, la richiesta ostensiva potrebbe coinvolgere attività o atti endoprocedimentali o informazioni coperte dal segreto di indagine (peraltro anche nel provvedimento impugnato è richiamato il regolamento comunale, non impugnato, nel quale è previsto che l'accesso del consigliere, se ha ad oggetto atti coinvolti in indagini penali, può essere riconosciuto solo previo nulla osta del Pubblico Ministero – cfr doc. 3 allegato al ricorso). Quindi, in parziale accoglimento del ricorso, è annullato il provvedimento impugnato nel punto in cui ha ritenuto di non accogliere l'istanza di “notizie in merito al procedimento in corso relativo all'abuso edilizio contestato al Sindaco -OMISSIS-, in particolare si chiede di conoscere gli atti che sono stati posti in essere dagli uffici ad oggi e la tempistica utilizzata”. L'amministrazione dovrà quindi rispondere a tale richiesta di informazioni, dopo richiesto ed avere ottenuto il nulla osta dal Pubblico Ministero.

Dunque, il ricorso è improcedibile con riferimento alla richiesta di accesso avente ad oggetto il progetto inoltrato da -OMISSIS-in data -OMISSIS-prot. -OMISSIS-, nonché il Verbale del -OMISSIS-prot. -OMISSIS-, mentre è accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, con riferimento alla istanza di avere “notizie in merito al procedimento in corso relativo all'abuso edilizio contestato al Sindaco -OMISSIS-, in particolare si chiede di conoscere gli atti che sono stati posti in essere dagli uffici ad oggi e la tempistica utilizzata”.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- 1) dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla richiesta di accesso avente ad oggetto il progetto inoltrato da -OMISSIS-in data -OMISSIS-prot. -OMISSIS-, nonché il Verbale del -OMISSIS-prot. -OMISSIS-;
- 2) accoglie il ricorso con riferimento con riferimento alla istanza di avere “notizie in merito al procedimento in corso relativo all'abuso edilizio contestato al Sindaco -OMISSIS-, in particolare si chiede di conoscere gli atti che sono stati posti in essere dagli uffici ad oggi e la tempistica utilizzata”, e per l'effetto annulla per tale parte l'atto impugnato, ed ordina all'amministrazione di fornire tali informazioni dopo avere richiesto ed avere ottenuto il nulla osta dal competente Pubblico Ministero;
- 3) condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario
Fabio Di Lorenzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Fabio Di Lorenzo

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.